Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c2777120ce37e93347ab8bdc039eeb3 - Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a011f9642f
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

In persona dei Consiglieri:

Dott. Marina Aicardi	Presidente
Dott. Alessandra Scarzella	Consigliere rel.
Dott. Paola Ponassi	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 421/2017 R.G. promossa da:

C.F.: , rappresentato e difeso nel giudizio d'appello dall'Avv. (C.F.: pec: re.it) ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo Studio dell'Avv. An) in per delega a margine del ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., C.F.: 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, agli effetti della memoria di costituzione e difesa in appello elettivamente domiciliato in

Piazza della Vittoria 6/R (Ufficio Legale Distrettuale INPS), Genova presso l'Avv. (C.F.: pec: t.gov.inps.it) in virtù di procura generale alle liti d rogata Dott. notaio in Roma (

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- per l'appellante:

"Si conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte di Appello Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, in riforma della appellata sentenza voglia accertare e dichiarare per i titoli di cui in premessa il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuta dall'INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il periodo 1.03.2002/28.02.2004, la posizione contributiva prevista dalla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro n. 920/2006 e conseguentemente condannare l'INPS predetto, sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, ad accreditare in favore del sig. anto a lui spettante a titolo di contribuzione per il periodo accertato nella su indicata sentenza n. 920/2006 emessa dal Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro.

Vittoria di spese ed onorari".

- per l'appellato:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto, con la conferma integrale della decisione impugnata. Con vittoria di spese".

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 17.02.2016 presso la cancelleria del Tribunale della Spezia il sig. chiedeva che venisse accertato il suo diritto a vedersi riconosciuta dall'INPS, per il periodo 01.03.2002 – marzo 2004, la posizione

Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c2777120ce37e93347ab8bdc039eeb3 - Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cc4a01
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3

contributiva prevista dalla sentenza n. 920/2006 del medesimo Tribunale, con conseguente condanna dell'Istituto ad accreditargli quanto a lui spettante a titolo di contribuzione.

Sosteneva il ricorrente che con la predetta sentenza fosse stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro da lui intrattenuto con la società e che fosse stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli in data 28.02.2002, con condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro.

Detta società era stata altresì condannata al versamento della contribuzione per tutto il periodo dell'attività lavorativa (02.05.2001 – 28.02.2002), nonché al versamento della contribuzione per il periodo compreso tra la data del licenziamento (28.02.2002) e quello indicato in sentenza (marzo 2004) e, con riferimento a tale versamento, era stata ritenuta obbligata solidale anche la società

Poiché nessuna delle società aveva provveduto al versamento della contribuzione relativamente al periodo febbraio 2002 – marzo 2004, in data 27.02.2012 il ricorrente aveva depositato presso l'INPS formale denuncia di omissione contributiva a carico di entrambe, richiedendo l'accredito della relativa contribuzione.

Non avendo avuto alcun riscontro da parte dell'Ente, il ricorrente agiva in giudizio.

Si costituiva in giudizio l'INPS, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda avversaria e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dell'obbligo contributivo.

Con sentenza del 06.03.2017 il Tribunale della Spezia – Sez. Lavoro, Giudice dott. Giampiero Panico così statuiva: "*Non essendo stato l'Istituto previdenziale parte del giudizio n. 2325 del 2003 R.G.L., la sentenza che lo ha definito non può essergli opposta (art. 2909 c.c.); in effetti, la più recente giurisprudenza della suprema Corte (Cass. 15 settembre 2014, n. 19398), innovando a precedente orientamento (Cass. 16 ott. 1986, n. 6070), ha statuito che, quando si chiede l'accertamento con efficacia di giudicato dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, devesi necessariamente convenire in giudizio pure l'Ente previdenziale; in difetto di ciò, la relativa domanda va respinta («restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa»: Cass. n. 19398 del 2014, dalla mass.).*

Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c2777120ce37e93347ab8bdc039eeb3 - Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a01
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3

In altri termini: qualora l'Istituto previdenziale non sia stato convenuto in giudizio, la sentenza, ove abbia statuito egualmente sul versamento dei contributi – se, sul punto, può essere adempiuta dal datore di lavoro – non può comunque essere opposta all'Istituto, quindi non vincola quest'ultimo ad aprire obbligatoriamente la posizione contributiva ed a recuperare la contribuzione.

Questo più recente insegnamento, del resto, è coerente con l'autonomia del rapporto previdenziale da quello di lavoro subordinato (artt. 2114 ss., c.c.; Cass. 14 feb. 2014, n. 3491); è stato infatti più volte affermato che «il rapporto previdenziale è autonomo, differenziandosi per fonte, causa, soggetti e contenuto, dal rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto e che l'ente previdenziale ha il diritto-dovere di accertare autonomamente l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione del rapporto assicurativo» (così, p.es., Cass. 23 gen. 1989, n. 372, dalla mass. e, per il principio, v. già la risalente Id. 12 mag. 1970, n. 2376).

Tale principio si correla all'altro pel quale il lavoratore non ha azione per costringere l'Ente previdenziale al recupero, né può vantare un danno risarcibile in caso di mancata azione di recupero (Cass. 26 mag. 2000, n. 6911), «sicché, nel caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, è solo nei confronti di quest'ultimo che il lavoratore può agire per la tutela dei propri diritti» (Cass. 21 giu. 1972, n. 2001, donde origina il principio).

Pertanto, o la sentenza ha efficacia anche nei confronti dell'Ente previdenziale, per essere stato quest'ultimo convenuto nel relativo giudizio, oppure il lavoratore non può far valere una pretesa e nemmeno un titolo inter alios (nel senso che non riguarda l'Ente) per obbligare quest'ultimo a procedere al recupero o, comunque, all'apertura di posizione previdenziale.

Alla luce dei superiori principi, la domanda, tesa ad obbligare (condannare) l'Ente previdenziale ad aprire posizione contributiva relativamente al periodo 1º marzo 2002-28 febbraio 2004, in forza di quanto statuito nella sentenza n. 920 del 2006 R.G.L. di questo Tribunale - del cui giudizio l'Ente non era stato parte -, non può trovare accoglimento".

Il ricorso veniva dunque respinto, e le spese compensate tra le parti.

Avverso tale sentenza proponeva appello il sig. (, sulla base di un unico ed articolato motivo.

Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c2777120ce37e93347ab8bdc039eeb3 - Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d55571a0cc4a011...
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3

Egli riteneva che la ricostruzione dei fatti, così come compiuta dal Giudice di prime cure, non potesse considerarsi completa, essendosi questi limitato a considerare la circostanza dell'omissione contributiva in via generale senza dare rilievo al fatto che la contribuzione da lui richiesta fosse quella derivante dall'accertata illegittimità del licenziamento.

Infatti la sentenza del 2006 aveva deciso in merito all'obbligo della società datrice di lavoro di versargli i contributi per il periodo 2002-2004 facendo applicazione dell'originario art. 18 St. Lav., il quale così recitava: "*(...) il giudice, con la sentenza di cui al primo comma*[1]*, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore (...) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione*".

In tale contesto, a detta dell'appellante doveva sottolinearsi il fatto che la sentenza di primo grado non avesse tenuto conto, in modo completo, dei principi affermati dalla sentenza della Suprema Corte sulla base della quale era stata argomentata l'intera decisione (Cass. 19398/2014).

Pur essendo vero che tale sentenza statuiva che "*l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi /che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa*", era tuttavia altrettanto vero che essa, nel corso della sua motivazione, affermasse il principio opposto quando ci si fosse trovati in presenza di taluni casi eccezionali, fra i quali era indicato proprio l'art. 18 Statuto Lavoratori in materia di licenziamenti illegittimi.

[1] Con cui dichiara inefficace il licenziamento, o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità.

Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c2777120ce37e93347ab8bdc039eeb3 - Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a011...
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3

Pertanto, il caso di specie doveva essere considerato quale caso eccezionale, trattandosi di condanna al versamento contributivo emessa ai sensi dell'art. 18 St. Lav., e quindi di pronuncia a favore di terzo: da ciò conseguiva, quindi, che egli avesse diritto a vedersi riconosciuta dall'INPS, per il periodo 01.03.2002 – 28.02.2004, la posizione contributiva prevista dalla sentenza n. 920/2006 del Tribunale della Spezia.

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, questa Corte emetteva l'allegato dispositivo.

*****

L'appello è infondato e la sentenza impugnata va pertanto confermata seppure con diversa motivazione.

Occorre premettere , in punto di diritto, che la fattispecie di assicurazione sociale va scomposta in due rapporti, tra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l'ente pubblico, e quello contributivo, che lega quest'ultimo al datore di lavoro. Vi è poi il sottostante rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto l'obbligo di costituire la provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali.
Tale regime si ricava dalla previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali e assistenziali ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi, ossia assume la veste di debitore verso l'ente assicuratore, anche per la parte a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

La S.C. ha da tempo preso atto della scomposizione dei diversi rapporti, con l'affermazione secondo la quale *"l'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio"* (Sez. 1, Sentenza n. 4083 del 08/11/1976).

Ed è proprio in ragione del fatto che il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono

Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c2777120ce37e93347ab8bdc039eeb3 - Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a011...
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d114e26887f3

dovuti dal lavoratore, che la S.C. ha chiarito che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che in tale caso il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della sua quota (Cass. Sez. L, n. 8888 del 14/04/2010, n. 13936 del 25/9/2002, n. 12842 del 27/12/1993).

In applicazione degli stessi principi si è poi affermato che il lavoratore non ha azione verso gli enti previdenziali per costringerli all'azione di recupero dei contributi, dovendo a tal fine agire per il versamento nei confronti del datore di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6911 del 26/05/2000).

Nel caso in esame, il lavoratore non poteva quindi agire in via autonoma nei confronti dell'Inps per chiedere la condanna di quest'ultimo ad accreditargli quanto a lui spettante a titolo di contribuzione, essendo al medesimo attribuito, nel caso di omissione contributiva, esclusivamente il rimedio previsto dall'art. 2116 c.c., e la facoltà di richiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia ex L. n. 1338 del 1962, art. 13, pari alla quota di pensione che sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi (*" In tema di omissione contributiva del datore di lavoro, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione all'ente previdenziale prima della decorrenza del termine di prescrizione e quest'ultimo non si sia attivato per ottenere l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato, non è prevista, dalle disposizioni normative in materia, la regolarizzazione della posizione assicurativa, restando affidata la tutela del lavoratore alla procedura di costituzione della rendita vitalizia, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti"*(Cass. n. 6569/2010) ed ancora *"In materia previdenziale, l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell'intero. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto del 1962, n. 1138."*Cass.n.3491/2014).

L'art. 13 della L. n. 1338 del 1962 prevede infatti che il datore di lavoro, che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.1827, art. 55 , può chiedere all'Inps di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di

Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c2777120ce37e93347ab8bdc039eeb3 - Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a01
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887ff3

pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica; analoga facoltà è altresì attribuita al lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione dell'anzidetta rendita, salvo il diritto a risarcimento del danno.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha poi avuto modo di precisare che il lavoratore, per potere agire direttamente nei confronti dell'Inps, deve allegare e comprovare che non ha potuto far valere questa pretesa nei confronti del datore di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 23584/2004) e che la disposizione in esame non crea un trattamento deteriore per il lavoratore, ma, al contrario, costituisce una norma di favore, i cui limiti trovano la loro giustificazione nella funzione sostitutoria della facoltà di attivarsi direttamente presso l'Inps, e nel necessario contemperamento tra l'interesse del lavoratore a non rimanere privo di tutela previdenziale e l'esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie (Cass., n. 15304/2005).

Ciò premesso, passando all'esame del motivo di appello , se è vero che deve ritenersi esclusa , sia per la predetta autonomia dei rapporti che per ragioni di ordine processuale, la possibilità per il lavoratore di agire al fine di ottenere una condanna del datore al pagamento dei contributi nei confronti dell'Inps che non sia stato parte del giudizio, stante il carattere eccezionale della condanna c.d. a favore di terzo, va però evidenziato che anche a seguire la tesi dell'appellante circa la sussistenza , nel caso in esame, della fattispecie eccezionale della condanna a favore di terzo prevista dall'art. 18 Stat. Lav. (cfr. Cass. n. 19398/2014) è evidente, come correttamente sottolineato dall'Inps, che tale pronuncia , resa in favore del terzo (Inps) non chiamato in causa, non possa trasformarsi in una condanna del terzo (Inps) alla costituzione della posizione contributiva per il periodo rimasto privo di contribuzione nonostante la condanna del datore di lavoro alla sua copertura.

Neppure assume rilievo la questione della maturazione o meno della prescrizione dei contributi posto che, anche qualora il lavoratore avesse dato comunicazione dell'omissione all'Inps prima della decorrenza del termine prescrizionale e quest'ultimo non si fosse attivato per ottenere l'adempimento nei confronti del datore obbligato , anche in tale ipotesi la tutela del lavoratore resta affidata al ricorso alla procedura di costituzione della rendita di cui all'art. 13 della L. n. 1338 del 1962 , come ribadito dalla S.C. nella sentenza n. 6569/2010 sopra citata.

La sentenza impugnata va pertanto confermata, seppure con diversa motivazione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c2777120ce37e93347ab8bdc039eeb3 - Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a011...
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26687f3

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Condanna l'appellante a rifondere all'INPS le spese del grado che liquida in euro 1.200,00 oltre spese generali .

Genova, 4.5.2018

Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Scarzella

Il Presidente
Dott.ssa Marina Aicardi

Firmato Da: AICARDI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c2777120ce37e93347ab8bdc039eeb3 - Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d55571a0cd4a011...96428
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3